



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 171 del 10/11/2025

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di Novembre alle ore 11:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, presso la sede comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	MATTA NADIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	MURA ANTONIO	X	
<u>3</u>	Assessore	COPPI SAMANTA	X	
<u>4</u>	Assessore	CAREDDU CATERINA SANDRA		X
<u>5</u>	Assessore	SCOLAFURRU FABRIZIO		X
<u>6</u>	Assessore	AZARA DOMENICO	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Debora Rita Fonnesu**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto :

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citati;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13.03.2021 con la quale è stato istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, la cui disciplina è contenuta nell'allegato "Regolamento per la disciplina canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" che si compone di n. 74 articoli;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01.04.2021 con la quale veniva modificato il “Regolamento per la disciplina canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, composto da n. 74 articoli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2023 con la quale è stato modificato il “Regolamento per la disciplina canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, composto da n. 74 articoli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.10.2023 con la quale è stato modificato il “Regolamento per la disciplina canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, composto da n. 74 articoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che “[... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe...*]”;

DATO ATTO che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione/alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- l’art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATI:

- l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... *a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone*

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
- il comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO altresì che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 29.10.2024 venivano approvate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori relativi alle occupazioni del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché delle aree mercatali per l'anno 2025;

RITENUTO di dover determinane le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2026;

RITENUTO altresì di dare atto che nelle more della riqualificazione di via Bechi, con la predisposizione di tutti i servizi attinenti e funzionali alla realizzazione di spazio da destinare a street food, è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di riferimento per l'occupazione di suolo pubblico nella fase sperimentale del progetto;

RITENUTO pertanto, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026 – 2028, approvare per l'anno 2026, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori come riportati nel prospetto di cui all'Allegato A), già approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 08.11.2023 e ss. n. 156 del 29/10/2024, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

PROPONE DI D E L I B E R A R E

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) DI APPROVARE** per l'anno 2026, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori relativi alle occupazioni del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché delle aree mercatali così come riportati nell'Allegato A, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 08.11.2023 e ss. n. 156 del 29/10/2024, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI STABILIRE** che nelle more della riqualificazione di via Bechi, con la predisposizione di tutti i servizi attinenti e funzionali alla realizzazione di spazio da destinare a street food, è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di riferimento per l'occupazione di suolo pubblico nella fase sperimentale del progetto;
- 3) DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 4) DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio finanziario di previsione per il triennio 2026 – 2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D. lgs. n. 267/2000, in fase di predisposizione;
- 5) DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco

Nadia Matta

IL Segretario Comunale

Debora Rita Fonnesu

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)